



32505-20

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

STEFANO PALLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1304/2020
PAOLO MICHELI		UP - 08/10/2020
GIUSEPPE DE MARZO		R.G.N. 4155/2020
MATILDE BRANCACCIO	- Relatore -	
GIOVANNI FRANCOLINI		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 04/03/2019 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;

udito il Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

uditi i difensori: l'avv. (omissis) e l'avv. (omissis) i quali si riportano al ricorso

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d'Appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza emessa il 4.4.2016 dal Tribunale di Taranto con cui (omissis) è stata condannata per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva in qualità di amministratore unico della (omissis) s.r.l., dichiarata fallita il 12.1.2011, in relazione a 19 effetti cambiari ipotecari emessi da (omissis) in favore della società, del valore ciascuno di duemila euro, girati a soggetti estranei all'ente e precisamente ad un parente dell'imputata, (omissis), a pagamento di un prestito che i giudici hanno accertato non fosse stato contratto in favore della società.

La pena inflitta alla ricorrente è stata commisurata in anni uno e mesi quattro di reclusione e le è stata applicata, altresì, anche la pena accessoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall. nella misura fissa decennale stabilita prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza n. 222 del 2018.

2. Avverso la sentenza d'appello predetta ha proposto ricorso l'imputata, tramite il difensore, avv. (omissis), deducendo quattro distinti motivi.

2.1. Il primo ed il secondo argomento di censura denunciano il vizio di motivazione manifestamente illogica in relazione alla sussistenza del reato ed alla valutazione della produzione documentale della difesa, in cui figura la sentenza n. 39 del 2019, di assoluzione nei confronti di (omissis), cugino della ricorrente, accusato della medesima contestazione oggi in esame in concorso con l'imputata, in seguito alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Taranto, decisa dal giudice di primo grado nel presente processo.

La Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto delle risultanze probatorie e della sentenza prodotta dalla difesa, pronunciata dal GUP del Tribunale di Taranto, con cui (omissis) è stato assolto, all'esito di giudizio abbreviato, dalla contestazione di concorso con la ricorrente nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, perché il fatto non sussiste, proprio sulla base della relazione tecnica del consulente di parte e della ricostruzione dell'operazione finanziaria intercorsa tra la fallita e il (omissis) stesso, che consentiva alla società (omissis), per un significativo periodo, di non chiudere in perdita la "cassa contanti".

Ebbene, la Corte d'Appello non ha dato alcuna risposta al riguardo, dimenticando che la sentenza sul medesimo reato, pur se non passata in giudicato ed acquisita soltanto ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. come prova documentale, doveva essere oggetto di valutazione ai sensi della giurisprudenza di legittimità, potendosi trarre da essa elementi di giudizio.

Ed invece, i giudici d'appello si sono limitati a dichiarare non vincolanti le considerazioni contenute nella sentenza prodotta e "non convincenti", senza alcuna valutazione specifica degli elementi di contenuto di detta pronuncia.

2.2. Il terzo motivo di ricorso eccepisce vizio di motivazione per travisamento della prova ancora una volta con riguardo alla valutazione di irrilevanza dei contenuti della sentenza prodotta dalla difesa e relativa all'assoluzione di (omissis) , laddove invece essa risulta decisiva ai fini della prova dei fatti del presente processo.

2.3. Il quarto motivo si risolve in realtà in una richiesta di sospensione della condanna agli effetti civili al risarcimento della curatela del fallimento (omissis) s.r.l., confermata dall'appello, poiché l'esecuzione di essa creerebbe pregiudizio eccessivo alla ricorrente e vi sarebbe, altresì, una determinazione eccessiva dell'importo del risarcimento stabilito, pari a 35.000 euro.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato nei termini che di seguito saranno esposti.

2. La ricorrente denuncia, in estrema sintesi, nei tre motivi principali della sua impugnazione, la scarsa o mancante considerazione della sentenza di assoluzione "perché il fatto non sussiste", pronunciata (dal GUP del Tribunale di Taranto con rito abbreviato in data 16.1.2019) nel giudizio parallelamente sorto nei confronti di (omissis) (omissis), cugino della ricorrente, accusato della medesima contestazione oggi in esame in concorso con l'imputata, in seguito alla trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Taranto, decisa dal giudice di primo grado nel presente processo.

Il motivo è fondato.

La Corte d'Appello effettivamente non ha tenuto nel dovuto conto la sentenza di assoluzione citata, prodotta dalla difesa e, in ogni caso, ne ha eliso la valenza con argomenti apparenti ed in parte apodittici.

Secondo la ricostruzione del giudice di secondo grado, (omissis) - accusato di aver concorso nel reato di bancarotta distrattiva contestato alla ricorrente, per essere stato il beneficiario di trentatrè effetti cambiari, diciannove dei quali imputati come oggetto della distrazione perchè incassati da costui e provenienti dal patrimonio della fallita in ragione di un finanziamento elargito dallo stesso (omissis) alla società, del quale i titoli costituivano la garanzia - è stato, appunto, assolto, all'esito di giudizio abbreviato, dall'accusa di concorso nel reato, con una formula piena riferita all'insussistenza del fatto delittuoso in quanto tale.

Orbene, dalla lettura della motivazione e, di contro, dalle osservazioni contenute nel ricorso dell'imputata, si rileva che i giudici di merito hanno troppo sinteticamente

ritenuto le considerazioni contenute nella sentenza di assoluzione a carico del concorrente nel reato "non vincolanti" e non convincenti, facendo leva, in verità, su alcuni brevi dati che sfiorano l'apoditticità argomentativa (si veda quanto riportato a pag. 5 della sentenza impugnata circa l'ipotesi, desumibile *a contrario* dall'affermazione svolta, di una non veridicità e completezza delle indicazioni contenute in contabilità).

Anche l'esclusione *tout court* di una possibile, effettiva operazione di finanziamento "familiare" tra (omissis) e l'imputata è stata motivata sulla base di una pregiudiziale esclusione della pattuizione, perché - si è sostenuto - non supportata da alcuna scrittura privata o contratto formale, ritenuti prova indispensabile dell'esistenza del rapporto di credito sulla base di non meglio chiarite "massime di esperienza", con un riferimento a dir il vero non pienamente condivisibile nel caso di specie.

Quella oggetto del finanziamento che si ipotizza fittizio, infatti, costituisce una somma sì consistente, pari a 66.000 euro, ma non tale, per entità, da non consentire un accordo non scritto tra le parti, in presenza evidentemente di condizioni economiche e di rapporti parentali che lo sostengano, sui quali, tuttavia, nulla si è specificamente appurato.

Ed invece si rammenta che, se è vero che le sentenze pronunciate in altri procedimenti penali, e non ancora irrevocabili, sono da considerare documenti e possono essere utilizzate come prova solo per i fatti documentali in esse rappresentati, ma non anche per la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove in esse contenute, tuttavia, non è precluso al giudice, che pur sempre deve avvalersi degli elementi di prova acquisiti al processo, di riprodurre i percorsi valutativi tracciati in quelle sentenze, fermo restando il dovere di sottoporre gli elementi di prova, di cui legittimamente dispone, ad autonoma valutazione critica, secondo la regola generale di cui all'art. 192, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 33519 del 4/5/2006, Acampora, Rv. 234400; Sez. 1, n. 46082 del 9/10/2007, Lago, Rv. 238167; Sez. 1, n. 41405 del 16/5/2019, Rossi, Rv. 277136; vedi anche Sez. U, n. 33748 del 12/7/2005, Mannino, Rv. 231677). Ebbene, pur tenendo presente il principio generale di limitata rilevanza delle sentenze emesse in altro procedimento e non ancora irrevocabili, nel caso di specie, la decisione pronunciata all'esito del processo a carico del concorrente nel reato esige una diversa, più approfondita valutazione dei suoi contenuti, date le circostanze specifiche della contestazione ed il fatto che essa incentri il suo nucleo unico proprio intorno alla distrazione degli effetti cambiari girati a (omissis) a garanzia di un suo credito nei confronti della società fallita, nonché alla luce della formula assolutoria utilizzata (*perché il fatto non sussiste*).

E ciò anche in chiave prospettica, al fine di evitare un contrasto di giudicati, possibile in un'ipotesi come quella di specie.

Il provvedimento impugnato, pertanto, deve essere annullato, con rinvio alla Corte d'Appello di Lecce, affinché venga colmato il vizio motivazionale rilevato e relativo alla

solo apparente analisi dei percorsi valutativi tracciati nella sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del concorrente nel reato dal GUP del Tribunale di Taranto il 16.1.2019.

Si rammenta, a proposito del giudizio di rinvio, che la Corte di cassazione, anche quando - come in questo caso - giudica sull'adempimento del dovere di motivazione, risolve una questione di diritto, sicché il giudice di rinvio, pur conservando la libertà di decisione mediante un'autonoma valutazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato, è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali (Sez. 2, n. 45863 del 24/9/2019, Marrini, Rv. 277999; Sez. 5, n. 7567 del 24/9/2012, dep. 2013, Scavetto, Rv. 254830; Sez. 6, n. 19206 del 10/1/2013, Di Benedetto, Rv. 255122).

L'indicazione al giudice del rinvio, pertanto, è quella di colmare i parziali vuoti, le carenze e le incongruenze motivazionali rilevati, con il limite, ovviamente, di non ripetere i vizi già censurati in sede di giudizio rescindente e di conformarsi all'interpretazione ivi data alle questioni di diritto (Sez. 6, n. 42028 del 4/11/2010, Regine, Rv. 248738; Sez. 2, n. 27116 del 22/5/2014, Grande Aracri, Rv. 259811).

3. Il quarto motivo di ricorso rimane assorbito dall'accoglimento, sotto il profilo del vizio motivazionale, dei primi tre argomenti di censura.

Si fa presente in ogni caso che, in tema di provvisionale, la determinazione della somma assegnata è riservata insindacabilmente al giudice di merito, che non ha obbligo di espressa motivazione, quando l'importo rientri nell'ambito del danno prevedibile (Sez. 3, n. 320 del 12/12/1990, dep. 1991, Rondinelli, Rv. 186163).


#### **P. Q. M.**

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame alla Corte d'Appello di Lecce.

Così deciso il 8 ottobre 2020.


Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Stefano Palla



5

